

IL FORO AMMINISTRATIVO T.A.R.

ISSN 1122-2397

RIVISTA MENSILE DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA

Vol. III - Gennaio 2004

1

DIRETTA DA

MARIA ALESSANDRA SANDULLI, GAETANO TROTTA

Si segnalano all'attenzione del lettore

Tar Veneto sez. I, 8 gennaio 2004 n. 2: <i>Sulla giurisdizione esclusiva del g.o. in materia di risarcimento danni per mobbing</i>	64
Tar Lazio, Roma, Sez. II, 21 gennaio 2004 n. 477: <i>Sull'attività di recupero dei rifiuti nell'ambito del processo produttivo</i>	151
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 19 gennaio 2004 n. 115: <i>Sull'esclusione del risarcimento danni per mancata realizzazione di opere di urbanizzazione</i>	218
Tar Sicilia, Palermo, Sez. II, 5 giugno 2003 n. 853: <i>Sul limiti della giurisdizione amministrativa in materia di risarcimento danni per illegittima requisizione</i>	249



www.giuffre.it/riviste/foro

Per i testi dei provvedimenti più importanti non inseriti nel fascicolo



DOTT. A. GIUFFRÈ EDITORE

Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in a.p. - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 1, DCB (VARESE)

133 - Sez. II — 19 gennaio 2004 — Pres. Trivellato — Est. Stevanato — C. (avv. Fiori, Cappelletto) c. Comune di Sedico (n.c.) e S. (avv. Tonon).

[2964/324] Edilizia - Concessione edilizia e licenza di abitabilità - Sanatoria - Permessi di costruire in sanatoria - Legittimazione in capo a promissario acquirente in base a contratto preliminare con riguardo all'adempimento del quale penda controversia avanti al g.o. - Non sussiste.

La posizione di promissario acquirente in base a contratto preliminare di acquisto di un edificio non costituisce titolo idoneo, ai sensi dell'art. 11, d.P.R. n. 380 del 2001, ad ottenere il permesso di costruire in sanatoria, per opere realizzate sull'edificio medesimo, allorquando (come nel caso di specie) l'interessato non sia nel possesso pacifico ed incontestato dell'immobile ma, anzi, penda controversia davanti al giudice civile sull'adempimento del contratto preliminare e l'immobile sia sottoposto a sequestro giudiziario.

137 - Sez. II — 19 gennaio 2004 — Pres. Trivellato — Est. Stevanato — D.B. (avv. Gaz) c. Ministero beni e attività culturali (n.c.) e Comune di Pedavena (n.c.).

[3972/2364] Giustizia amministrativa - Ricorso giurisdizionale - Avverso il silenzio della p.a. - Sentenza - Contenuto - Limiti - Domanda di risarcimento del danno derivante dal silenzio - Inadempimento - Inammissibilità.

Lo speciale giudizio sul silenzio dell'amministrazione, introdotto dall'art. 2, l. n. 205 del 2000, è diretto esclusivamente a provocare l'emanazione di un provvedimento amministrativo da parte della pubblica autorità inerte; pertanto è inammissibile, poiché incompatibile con la speciale disciplina del giudizio suddetto, l'istanza accessoria di risarcimento dei danni, asseritamente derivanti dal silenzio inadempimento impugnato, proposta nell'ambito del giudizio avverso il silenzio.

141 - Sez. II — 19 gennaio 2004 — Pres. Trivellato — Est. Rocco — H. s.p.a. (avv. Bardelli, Bazzani, Papi Rossi, Sacchetto) c. Comune di Este (avv. Domenichelli, Zambelli).

[2964/1212] Edilizia - Regolamenti edilizi comunali - Variante al regolamento edilizio - Potere del comune di vietare l'installazione di stazioni radio-base di telefonia cellulare in zone classificate dal piano regolatore generale come residenziali ed equiparate - Sussistenza per profili urbanistici - Insussistenza per ragioni di tutela della salute umana.

Non spetta ai comuni disciplinare, nei regolamenti edilizi, l'installazione di stazioni radio-base di telefonia cellulare, con limitazioni e divieti generalizzati riferiti alle zone territoriali omogenee destinate alla residenza od alla permanenza prolungata di persone, o con l'introduzione di distanze fisse, da osservare, rispetto alle abitazioni ed ai luoghi destinati alla permanenza prolungata delle persone, allorché tale potere sia rivolto esclusivamente a disciplinare la compatibilità degli impianti con la tutela della salute umana al fine di prevenire i rischi derivanti dalla esposizione della popolazione a campi elettromagnetici, anziché a controllare soltanto il rispetto dei limiti delle radiofrequenze fissati dalla normativa statale e a disciplinare profili tipicamente urbanistici (1).

(1) Tar Veneto, sez. II, 4 febbraio 2002 n. 347, in questa Rivista, 2002, 427.